

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

Circolare n.21-2022

**Oggetto: TMCG e Previdenza complementare dirigenti industria**

L'accordo del 30 luglio 2019 per il rinnovo del CCNL 30 dicembre 2014 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ha previsto degli aumenti in merito al trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) e dell'estensioni alla previdenza complementare.

Si illustra brevemente, quanto segue:

**Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG)**

Si ricorda che Il "*trattamento minimo complessivo di garanzia*", come stabilito al successivo punto 1, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo punto 2, complessivamente riconosciuto al dirigente.

- 1) Trattamento minimo complessivo di garanzia è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Lo stesso, viene stabilito nelle seguenti misure:
  - 69.000 euro annui, a valere dall'anno 2020;
  - 72.000 euro annui, a valere dall'anno 2022;
  - 75.000 euro annui, a valere dall'anno 2023

Per i dirigenti già in forza in azienda alla data dell'1/1/2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 30/12/2014.

- 2) Ai fini del confronto tra il "*trattamento minimo complessivo di garanzia*" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione:
  - il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica;
  - l'importo ex elemento di maggiorazione;
  - gli aumenti di anzianità;
  - i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

**Previdenza Complementare**

Rispetto all'anno 2021, per l'anno 2022 non vi sono modifiche della contribuzione dovuta al Fondo Previdai.

*Dr. Paolo Dalmaschio*

*Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell’Albo di Bergamo*

Sono pertanto confermate le modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall’Accordo 30 luglio 2019 nei confronti dei dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010, nonché per quelli assunti o nominati successivamente:

- aumento del **massimale contributivo annuo a 180.000,00 euro** (150.000,00 euro fino al 2019);
- possibilità che la contribuzione annua dovuta al fondo, fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda, possa essere sostenuta dall’azienda fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente solamente l’1% della contribuzione stessa (previo accordo tra l’azienda e il dirigente).

Inoltre, a partire **dal 1° gennaio 2022**, è prevista l’estensione a **tutti gli iscritti** al Fondo del **contributo minimo** annuo a carico dell’azienda, pari a **4.800,00 euro** (l’azienda potrebbe anticipare tale contribuzione minima).

La contribuzione al Fondo Previdai per l’anno 2022 è di seguito riportata:

CONTRIBUZIONE FONDO PREVINDAI ANNO 2022			
Anzianità dirigenziale	Classe di contribuzione	Massimale contributivo	Aliquote
Fino a 6 anni compresi	Classe 1,2,3 e 4	Fino a euro 180.000,00	4% c/ditta (con un minimo di 4.800 euro annui) e 4% c/dirigenti
Oltre 6 anni	Classe 1,2,3 e 4		

Nulla cambia rispetto all’anno precedente per quanto riguarda la quota di TFR da destinare al fondo; di seguito si riportano gli importi dovuti per l’anno 2022.

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	QUOTA TFR
Classe 1	3% delle retribuzione utile del TFR
Classe 2	4% delle retribuzione utile del TFR
Classe 3,4 e 8	100% della retribuzione utile del TFR

A titolo riepilogativo si ricorda che, per:

- Classe 1, si intendono i vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28 aprile 1993;
- Classe 2, si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993;
- Classe 3, si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007;
- Classe 4, si intendono i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006;
- Classe 8, si intendono i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs n. 252/2005, si sono iscritti tacitamente al fondo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 28 gennaio 2022

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**